

**RELAZIONE DEL LIQUIDATORE UNICO
SULLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE STRAORDINARIA
IL GIORNO 26 OTTOBRE 2020 E IL GIORNO 28 OTTOBRE 2020
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

il Liquidatore Unico di Cose Belle d'Italia S.p.A. in liquidazione (la "**Società**") Vi ha convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 14.30, presso i locali siti in Milano, Via Alessandria 8 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 ottobre 2020 alla stessa ora e nello stesso luogo, per sottoporre, tra l'altro, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

Revisione del testo di statuto sociale in coerenza con la perdita del requisito di società quotata; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta per fornire maggiori informazioni in merito alle deliberazioni proposte.

1. Motivazioni delle variazioni proposte

La decisione del Liquidatore Unico di sottoporre all'approvazione assembleare le proposte di modifiche statutarie di seguito illustrate, trae origine dal fatto che con Avviso n. 22962 del 7 settembre 2020 a decorrere dalla seduta del 15 settembre 2020, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la revoca dalla quotazione nel Mercato Telematico Italiano delle azioni ordinarie (COD. ISIN: IT0004991490) di Cose Belle d'Italia S.p.A. in liquidazione e, pertanto, è opportuno eliminare e/o modificare le disposizioni dello statuto previste ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari unicamente per società con azioni quotate in un mercato regolamentato. L'eliminazione dell'art. 23 dello statuto vigente comporta altresì la una nuova numerazione degli articoli successivi, che, salvo ove a tale modifica si accompagni anche una modifica del testo dell'articolo, non saranno di seguito riportati a ragione della valenza non sostanziale di detta modifica.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone l'eliminazione e/o modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate

Di seguito si indicano le singole modifiche proposte, effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo di statuto vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna norma statutaria oggetto di proposta di modifiche, nella colonna a sinistra delle tabelle è riportato il testo vigente, mentre in quella a destra il nuovo testo proposto. In particolare, con riferimento al nuovo testo, si è proceduto come segue:

- a) le parole di cui si propone la soppressione sono evidenziate con carattere barrato e grassetto; e
- b) le parole di cui si propone l'inserimento sono evidenziate con carattere grassetto.

Articolo 5 – Capitale sociale

La proposta modifica all'articolo 5 dello statuto è formulata in considerazione della circostanza che la facoltà di aumentare il capitale sociale con conferimenti in denaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti, è prevista ai sensi delle vigenti disposizioni normative unicamente per società con azioni quotate in

un mercato regolamentato. E' inoltre precisato il regime della dematerializzazione delle azioni in quanto si tratta di opzione volontaria nelle società non quotate.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p align="center">Articolo 5 – Capitale sociale</p>	<p align="center">Articolo 5 – Capitale sociale</p>
<p>Il capitale sociale è di euro 1.626.709 (un milionesecentoventiseimilasettecentonove) diviso in n. 18.441.303 (diciottomilioniquattrocentoquarantunotrecentotre) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.</p> <p>Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in denaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei Soci può delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni e aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, anche con esclusione – con riferimento all'aumento di capitale – del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.</p>	<p>Il capitale sociale è di euro 1.626.709 (un milionesecentoventiseimilasettecentonove) diviso in n. 18.441.303 (diciottomilioniquattrocentoquarantunotrecentotre) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e sono soggette al regime di dematerializzazione.</p> <p>Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in denaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei Soci può delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni e aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, anche con esclusione – con riferimento all'aumento di capitale – del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.</p>

Articolo 7 – Maggiorazione del diritto di voto

Le proposte di modifica all'articolo 7 dello statuto sono formulate per eliminare la maggiorazione del diritto di voto, prevista ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari (art. 127-quinquies, D.Lgs.

58/1998 "TUF") unicamente per società con azioni quotate in un mercato regolamentato.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p data-bbox="229 568 746 600">Articolo 7 – Maggiorazione del diritto di voto</p> <p data-bbox="185 663 545 694">Ogni azione dà diritto a un voto.</p> <p data-bbox="185 725 782 967">In deroga a quanto previsto dal paragrafo che precede, il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.</p> <p data-bbox="185 1003 782 1093">La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 7-ter che segue (1"Elenco Speciale"):</p> <p data-bbox="185 1111 782 1688">(a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-<i>bis</i>, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative Società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 ("Regolamento Congiunto") attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p data-bbox="185 1706 782 1921">(b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo"), attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-<i>bis</i>, comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il</p>	<p data-bbox="820 568 1401 631">Articolo 7 – Diritto di voto Maggiorazione del diritto di voto</p> <p data-bbox="801 663 1161 694">Ogni azione dà diritto a un voto.</p> <p data-bbox="801 725 1401 967">In deroga a quanto previsto dal paragrafo che precede, il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.</p> <p data-bbox="801 1003 1401 1093">La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 7-ter che segue (1"Elenco Speciale"):</p> <p data-bbox="801 1111 1401 1751">(a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-<i>bis</i>, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative Società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 ("Regolamento Congiunto") attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p data-bbox="801 1769 1401 1944">(b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo"), attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-<i>bis</i>,</p>

<p>permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;</p> <p>(c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente paragrafo b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto dal paragrafo d) che segue; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui al paragrafo (b) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;</p> <p>(d) qualora sia convocata l'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>record date</i>), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente paragrafo (b). La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto, nei seguenti casi:</p> <p>(a) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>(b) fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della Società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;</p> <p>(c) mutamento del <i>trustee</i> ove la partecipazione sia riconducibile a un <i>trust</i>.</p> <p>La maggiorazione di voto si estende, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai</p>	<p>comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;</p> <p>(c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente paragrafo b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto dal paragrafo d) che segue; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui al paragrafo (b) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;</p> <p>(d) qualora sia convocata l'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>record date</i>), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente paragrafo (b). La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto, nei seguenti casi:</p> <p>(d) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>(e) fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della Società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;</p> <p>(f) mutamento del <i>trustee</i> ove la partecipazione sia riconducibile a un <i>trust</i>.</p> <p>La maggiorazione di voto si estende, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai</p>
---	--

sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni");

- (a) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi degli artt. 2442 e 2349 del codice civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");
- (b) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie, nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni;
- (c) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al paragrafo che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni:

- (a) oggetto di cessione, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, fermo restando che, qualora a seguito della costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente, il diritto di voto per le azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto potrà essere nuovamente acquisita per tali azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo;
- (b) possedute da Società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, Digs. 24 febbraio 1998, n. 58 in

~~sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni");~~

- ~~(d) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi degli artt. 2442 e 2349 del codice civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");~~
- ~~(e) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie, nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni;~~
- ~~(f) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.~~

~~Nei casi di cui al paragrafo che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni:~~

- ~~(a) oggetto di cessione, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, fermo restando che, qualora a seguito della costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente, il diritto di voto per le azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto potrà essere nuovamente acquisita per tali azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo;~~
- ~~(b) possedute da Società o enti (i "Partecipanti") che posseggono~~

caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al paragrafo 4 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e, comunque, entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il Socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e, comunque, entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 588 (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

~~partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, Digs. 24 febbraio 1998, n. 58 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al paragrafo 4 del presente articolo.~~

~~La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e, comunque, entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.~~

~~Il Socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e, comunque, entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 588 (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.~~

Articolo 7-BIS – Effetti della maggiorazione del diritto di voto

L'eliminazione dell'articolo 7-bis dello statuto è effettuata in conseguenza di quanto esplicitato in relazione all'art. 7.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 7-BIS – Effetti della maggiorazione del diritto di voto	Articolo 7-BIS – Effetti della maggiorazione del diritto di voto
L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive. Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>record date</i>).	L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive. Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>record date</i>).
La maggiorazione di voto di cui all'articolo 7 che precede si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.	La maggiorazione di voto di cui all'articolo 7 che precede si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.
La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.	La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Articolo 7-TER – Elenco speciale

L'eliminazione dell'articolo 7-ter dello statuto è effettuata in conseguenza di quanto esplicitato in relazione all'art. 7.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 7-TER – Elenco speciale	Articolo 7-TER – Elenco speciale
La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale cui sono iscritti, a loro	La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale cui

<p>richiesta, gli Azionisti che hanno chiesto la maggiorazione del diritto di voto.</p>	<p>sono iscritti, a loro richiesta, gli Azionisti che hanno chiesto la maggiorazione del diritto di voto.</p>
<p>L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare applicabile e al presente statuto.</p> <p>L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (record date), secondo quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 7-bis.</p> <p>La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.</p>	<p>L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare applicabile e al presente statuto.</p> <p>L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (record date), secondo quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 7-bis.</p> <p>La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.</p>

Articolo 8 – Identificazione degli Azionisti

Le proposte di modifica all'articolo 8 dello statuto sono formulate per eliminare le previsioni inerenti all'identificazione degli azionisti non applicabili a società non aventi azioni quotate in un mercato regolamentato ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Articolo 8 – Identificazione degli Azionisti</p> <p>La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati</p>	<p>Articolo 8 – Identificazione degli Azionisti</p> <p>La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati</p>

identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più Azionisti rappresentanti almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. I costi relativi alla richiesta di identificazione su istanza degli Azionisti, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dagli Azionisti richiedenti.

La richiesta di identificazione degli Azionisti, sia su istanza di quest'ultimi sia su istanza della Società, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza degli Azionisti, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

~~La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più Azionisti rappresentanti almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. I costi relativi alla richiesta di identificazione su istanza degli Azionisti, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dagli Azionisti richiedenti.~~

La richiesta di identificazione degli Azionisti, ~~sia su istanza di quest'ultimi sia su istanza della Società~~, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia. ~~La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza degli Azionisti, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.~~

Articolo 10 – Convocazione

Le proposte di modifica all'articolo 10 dello statuto sono formulate per eliminare le previsioni inerenti alle modalità di convocazione dell'Assemblea non applicabili a società non aventi azioni quotate in un mercato regolamentato ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 10 – Convocazione</p> <p>L'Assemblea è convocata nei termini di legge, nella sede della Società od in qualsiasi altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in Italia mediante avviso pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art.113-ier, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo restando quanto dispone l'articolo 24.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 – Convocazione</p> <p>L'Assemblea è convocata nei termini di legge, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella sede della Società od in qualsiasi altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in Italia mediante avviso pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art.113-ier, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo restando quanto dispone l'articolo 24.</p>

Articolo 11 – Intervento e rappresentazione

Le proposte di modifica all'articolo 11 dello statuto sono formulate per eliminare le previsioni inerenti alla convocazione unica dell'Assemblea e alla possibilità di ricorrere ad un rappresentante designato, non applicabili a società non aventi azioni quotate in un mercato regolamentato ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 11 – Intervento e rappresentazione</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e nell'avviso di convocazione è indicata sia la data di prima convocazione, sia quella della o delle, ove consentito, ulteriori convocazioni.</p> <p>L'avviso di convocazione può anche escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 – Intervento e rappresentazione</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e nell'avviso di convocazione è indicata sia la data di prima convocazione, sia quella della o delle, ove consentito, ulteriori convocazioni.</p> <p>L'avviso di convocazione può anche escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.</p>

<p>Per l'intervento, la rappresentanza in assemblea, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>Possono intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</p>	<p>Per l'intervento, la rappresentanza in assemblea, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>Possono intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti. La notifica elettronica della delega, ove ammessa dalle leggi vigenti, può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</p>
--	--

Articolo 13 – Presidenza e regolamento assembleare

Le proposte di modifica all'articolo 13 dello statuto vigente sono formulate per eliminare le previsioni inerenti il riferimento al regolamento assembleare ritenuto non più necessario in considerazione del nuovo *status* della Società.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Articolo 13 – Presidenza e regolamento assembleare</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore delegato o, in mancanza anche di questo, da quella persona che sarà designata dall'Assemblea, a maggioranza semplice.</p>	<p>Articolo 13 – Presidenza e regolamento assembleare</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore delegato o, in mancanza anche di questo, da quella persona che sarà designata dall'Assemblea, a maggioranza semplice.</p>

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari sono determinate dall'Assemblea, in sede ordinaria, con apposito regolamento.

~~Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari sono determinate dall'Assemblea, in sede ordinaria, con apposito regolamento.~~

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione – Nomina e remunerazione

Le proposte di modifica all'articolo 14 dello statuto sono formulate per eliminare quelle, tra le previsioni inerenti il voto di lista, che sono strettamente applicabili a società aventi azioni quotate in un mercato regolamentato ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, pur mantenendo il meccanismo del voto di lista per la nomina dell'organo amministrativo.

Nell'ottica di evitare qualsivoglia eventuale pregiudizio per i soci di minoranza è stata indicata la quota di partecipazione, idonea a consentire la presentazione di una lista per la nomina degli Amministratori, quale stabilita dalla Consob per l'anno in cui le azioni della Società hanno cessato di essere quotate sul Mercato Telematico Azionario; tale soglia è rimasta peraltro invariata per la Società negli ultimi 10 anni.

Si propone altresì di ridurre alcuni termini funzionali alla presentazione delle liste, in coerenza con i nuovi termini e modalità di convocazione delle assemblee.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p align="center">Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione – Nomina e remunerazione</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori, di cui almeno un terzo appartenga al genere meno rappresentato, fermo restando che, qualora dall'applicazione del suddetto criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.</p>	<p align="center">Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione – Nomina e remunerazione</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori, di cui almeno un terzo appartenga al genere meno rappresentato, fermo restando che, qualora dall'applicazione del suddetto criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.</p>

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, ai sensi di quanto previsto dal presente statuto, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Ogni lista, inoltre, deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro. Ove la lista sia composta da più di sette

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. ~~Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").~~

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori tutti i Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari al **2,5% del capitale sociale** ~~quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.~~ Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il **venticinquesimo** ~~quinto~~ giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale **e**, sul sito internet ~~e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento~~ almeno **ventuno due** ~~ventuno~~ giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. ~~Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, ai sensi di quanto previsto dal presente statuto, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Ogni lista, inoltre, deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro.~~

candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da Società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione con la quale ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter" e degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e/o da codici di comportamento redatti da Società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

~~Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da Società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.~~ Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione con la quale ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza ~~dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"~~ e degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente ~~e/o da codici di comportamento redatti da Società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;~~
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato che sia Amministratore Indipendente ex art. 147-ter non eletto secondo l'ordine progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato che sia Amministratore Indipendente ex art. 147-ter non eletto, secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 147-ter, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora la composizione dell'organo che derivi dall'applicazione del voto di lista, ai termini e condizioni sopra previsti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti in ordine progressivo della Lista di Maggioranza del

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

~~Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato che sia Amministratore Indipendente ex art. 147-ter non eletto secondo l'ordine progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato che sia Amministratore Indipendente ex art. 147-ter non eletto, secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 147-ter, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.~~

~~Qualora la composizione dell'organo che derivi dall'applicazione del voto di lista, ai termini e condizioni sopra previsti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti in ordine progressivo della Lista di~~

genere più rappresentato si considerano non eletti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti, tratti dalla stessa lista, appartenenti al genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza di legge dei voti o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati

~~Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti, tratti dalla stessa lista, appartenenti al genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.~~

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, ~~il tutto, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.~~ Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, ~~fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.~~ In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza di legge dei voti o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea

<p>dall'Assemblea medesima con le modalità e le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge e il rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>La perdita dei requisiti di indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dalla normativa di legge e/o regolamentare.</p>	<p>medesima con le modalità e le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge e il rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>La perdita dei requisiti di indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dalla normativa di legge e/o regolamentare.</p>
<p>È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata.</p> <p>In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, anche nel corso del mandato del Consiglio, potrà aumentare tale numero, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p> <p>I compensi del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tale ammontare tra i propri membri, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, anche in aggiunta al predetto ammontare complessivo.</p>	<p>È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata.</p> <p>In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, anche nel corso del mandato del Consiglio, potrà aumentare tale numero, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p> <p>I compensi del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tale ammontare tra i propri membri, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, anche in aggiunta al predetto ammontare complessivo.</p>

Articolo 15 – Cessazione dalla carica

Le proposte di modifica all'articolo 15 dello statuto sono formulate, coerentemente con le modifiche proposte al precedente articolo 14, in considerazione dell'opportunità di eliminare le disposizioni inerenti ai

requisiti di indipendenza degli amministratori ed al rispetto delle quote di genere, obbligatorie per le società aventi azioni quotate in un mercato regolamentato ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 15 – Cessazione dalla carica</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata come segue:</p> <p>(a) nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti;</p> <p>(b) qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.</p> <p>Le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto della normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente in materia di requisiti di indipendenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>L'Assemblea potrà tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato. Qualora venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, i restanti Amministratori si intenderanno dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina da parte</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 – Cessazione dalla carica</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata come segue:</p> <p>(a) nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti;</p> <p>(b) qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.</p> <p>Le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto della normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente in materia di requisiti di indipendenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>L'Assemblea potrà tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato. Qualora venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, i restanti Amministratori si intenderanno dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina da parte</p>

dell'assemblea, che dovrà essere prontamente convocata.

dell'assemblea, che dovrà essere prontamente convocata.

Articolo 16 – Poteri

Le proposte di modifica all'articolo 16 dello statuto sono formulate a ragione della mancata necessità di disciplinare i poteri dell'organo amministrativo in relazione alla difesa dalle Offerte Pubbliche di Acquisto e di Scambio.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 16 – Poteri</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha, nell'ambito dell'oggetto sociale, tutti i più ampi poteri per la gestione dell'impresa che non siano riservati inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto all'assemblea degli Azionisti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione e scissione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, - secondo le modalità ed i termini ivi descritti; - il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale; - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. <p>In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 – Poteri</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha, nell'ambito dell'oggetto sociale, tutti i più ampi poteri per la gestione dell'impresa che non siano riservati inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto all'assemblea degli Azionisti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione e scissione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, - secondo le modalità ed i termini ivi descritti; - il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale; - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. <p>In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o</p>

<p>e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.</p> <p>In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, di attuare decisioni — non ancora attuate in tutto o in parte e ancorché non rientranti nel torso normale delle attività della Società — la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.</p>	<p>di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.</p> <p>In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, di attuare decisioni — non ancora attuate in tutto o in parte e ancorché non rientranti nel torso normale delle attività della Società — la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.</p>
---	--

Articolo 18 – Deleghe, Procuratori speciali e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Le proposte di modifica all'articolo 18 dello statuto sono formulate per eliminare le previsioni inerenti la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili non applicabili alle società non aventi azioni quotate in un mercato regolamentato ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Articolo 18 – Deleghe, Procuratori speciali e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili</p> <p>Il Consiglio potrà, salvo le limitazioni di legge, delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, fissando i limiti dei poteri e le forme nelle quali dovranno estrinsecarsi, nonché fisserà, sentito il parere del collegio sindacale, i compensi da attribuirsi ai propri membri cui siano attribuite particolari cariche.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, il vice presidente e gli amministratori delegati, potranno nominare procuratori speciali che li rappresentino e li sostituiscano per determinati affari, conferendo loro le necessarie facoltà e la firma entro i limiti dei poteri agli stessi spettanti. I medesimi soggetti</p>	<p>Articolo 18 – Deleghe, e Procuratori speciali e-Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili</p> <p>Il Consiglio potrà, salvo le limitazioni di legge, delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, fissando i limiti dei poteri e le forme nelle quali dovranno estrinsecarsi, nonché fisserà, sentito il parere del collegio sindacale, i compensi da attribuirsi ai propri membri cui siano attribuite particolari cariche.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, il vice presidente e gli amministratori delegati, potranno nominare procuratori speciali che li rappresentino e li sostituiscano per determinati affari, conferendo loro le necessarie facoltà e la firma entro i limiti dei poteri agli stessi spettanti. I medesimi soggetti</p>

<p>potranno altresì revocare i nominati procuratori speciali.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del d.lgs. 58/98.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.</p> <p>In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.</p>	<p>potranno altresì revocare i nominati procuratori speciali.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del d.lgs. 58/98.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.</p> <p>In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.</p>
---	--

Articolo 22 – Collegio Sindacale

Le proposte di modifica all'articolo 22 dello statuto sono formulate per eliminare le previsioni inerenti il rispetto delle quote di genere ed i limiti al cumulo degli incarichi dei candidati sindaci.

Nell'ottica di evitare qualsivoglia eventuale pregiudizio per i soci di minoranza è stata indicata la quota di partecipazione, idonea a consentire la presentazione di una lista per la nomina dei Sindaci, quale stabilita dalla Consob per l'anno in cui le azioni della Società hanno cessato di essere quotate sul Mercato Telematico Azionario; tale soglia è rimasta peraltro invariata per la Società negli ultimi 10 anni.

Si propone altresì di ridurre alcuni termini funzionali alla presentazione delle liste, in coerenza con i nuovi termini e modalità di convocazione delle assemblee.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Articolo 22 – Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto</p>	<p>Articolo 22 – Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle</p>

dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 3 del presente statuto.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2°, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con

~~applicabili disposizioni di legge e regolamentari.~~

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 3 del presente statuto.

~~Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.~~

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza ~~che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2°, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e relative norme regolamentari~~ è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale tutti i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno al **2,5% del capitale sociale. quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ed in conformità a quanto previsto dal**

deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare un elenco di candidati, in entrambe le sezioni, tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- i. informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione potrà essere presentata anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

~~Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.~~

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il **venticinquesimoquinto** giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet ~~e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento~~ almeno **ventune due** giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. ~~Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare un elenco di candidati, in entrambe le sezioni, tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.~~

I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- i. informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione potrà essere presentata anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

<p>ii. dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;</p> <p>iii. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;</p> <p>iv. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero, soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.</p>	<p>ii. dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;</p> <p>esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;</p> <p>iii. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero, soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.</p>
<p>Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>
<p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno</p>	<p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno</p>

presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

Qualora le modalità sopra indicate non consentano il rispetto dell'equilibrio tra i generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti, in ordine progressivo, della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti tratti dalla stessa lista e dalla della stessa sezione, appartenenti all'altro genere. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle Società quotate di cui alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti tre Sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista stessa come candidati a tali cariche, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle Società quotate, ivi compreso l'affondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi

presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

~~Qualora le modalità sopra indicate non consentano il rispetto dell'equilibrio tra i generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti, in ordine progressivo, della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti tratti dalla stessa lista e dalla della stessa sezione, appartenenti all'altro genere. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista.~~

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, ~~il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle Società quotate di cui alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.~~

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti tre Sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista stessa come candidati a tali cariche, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, ~~anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle Società quotate, ivi compreso l'affondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di~~

non risulti un numero intero. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, o qualora sia presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza di legge, ovvero non debba essere rinnovato il Collegio Sindacale o non sia possibile applicare, per qualsivoglia motivo, il meccanismo del voto di lista, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le modalità e le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle Società quotate, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle Società quotate di cui alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un Sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) in caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il Sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) in caso di cessazione del Sindaco di Minoranza, nonché presidente del Collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

~~riparto tra generi non risulti un numero intero.~~ Il Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, o qualora sia presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza di legge, ovvero non debba essere rinnovato il Collegio Sindacale o non sia possibile applicare, per qualsivoglia motivo, il meccanismo del voto di lista, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le modalità e le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, ~~anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle Società quotate, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.~~

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, ~~nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle Società quotate di cui alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.~~

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un Sindaco effettivo, ~~fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi,~~ si procede come segue: (i) in caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il Sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) in caso di cessazione del Sindaco di Minoranza, nonché presidente del Collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, ~~fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.~~

Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 23 – Operazioni tra parti correlate

La proposta di eliminazione dell'articolo 23 dello statuto è formulata per eliminare le disposizioni inerenti le operazioni con parti correlate, previste ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari unicamente per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Articolo 23 – Operazioni tra parti correlate</p> <p>La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente statuto e alle procedure adottate in materia.</p> <p>Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione, dal loro ambito di applicazione, delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite Società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.</p>	<p>Articolo 23 – Operazioni tra parti correlate</p> <p>La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente statuto e alle procedure adottate in materia.</p> <p>Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione, dal loro ambito di applicazione, delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite Società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.</p>

Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

~~Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.~~

~~Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.~~

Articolo 24 – Esercizio sociale e relazioni finanziarie

Le proposte di modifica all'articolo 24 dello statuto sono formulate in considerazione dell'opportunità di eliminare le disposizioni inerenti la comunicazione al pubblico delle relazioni finanziarie, previste ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari unicamente per società con azioni quotate in un mercato regolamentato.

Si propone altresì di rinumerare l'articolo e in considerazione della proposta di eliminazione dell'art. 23.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Articolo 24 – Esercizio sociale e relazioni finanziarie</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e</p>	<p>Articolo 24 23 – Esercizio sociale e relazioni finanziarie</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito</p>

con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, D.Lgs. 58/1998.

~~internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, D.Lgs. 58/1998.~~

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Nessuna delle modifiche allo statuto della Società oggetto della presente Relazione ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 2437 del Codice Civile e, pertanto, gli Azionisti che non dovessero concordare alle relative deliberazioni non avranno diritto di recedere.

4. Deliberazioni

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Cose Belle d'Italia S.p.A. in liquidazione,

- esaminata la relazione del Liquidatore Unico;

delibera

1) di modificare gli articoli 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22 e 24, eliminando gli articoli 7-bis, 7-ter e 23 dello statuto sociale, il tutto secondo gli esatti contenuti della Relazione del Liquidatore Unico, e di rinumerare gli articoli successivi al 23;

2) di prendere atto che l'efficacia della deliberazione che precede è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 codice civile, e la medesima assumerà pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima;

3) di dare mandato al liquidatore Unico affinché dia esecuzione, nei termini e nelle modalità di legge, alla presente deliberazione, nonché apporti, ove necessario, ogni eventuale modifica non di carattere sostanziale che fosse richiesta dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese.”

Milano, 26 settembre 2020

Il liquidatore unico

Stefano Vegni